

Roma, 5 novembre 2024

Prot. n. 992024

Ai Coordinatori Regionali SAS Giustizia

Oggetto: *definizione famiglie professionali della Giustizia – i risultati della riunione del 4 novembre 2024: la CISL ancora una volta dichiara di non sottoscrivere la ipotesi di accordo recante la definizione delle famiglie professionali presso il Ministero della Giustizia*

Si è svolto ieri pomeriggio il previsto incontro in tema di definizione delle famiglie professionali ex art. 18 CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021 presso le amministrazioni della Giustizia. Alla riunione hanno partecipato per la parte pubblica, tra gli altri, il Viceministro Sisto, il capo DOG Campo, il capo DAG Birritteri, il DG personale DOG Gandini, il DG Bilancio DOG Bedetta, il DG Personale DGMC Buccino Grimaldi.

Dopo una brevissima illustrazione delle poche modifiche apportate rispetto alla proposta formulata in occasione della riunione del 24 ottobre scorso, il Viceministro Sisto ha chiesto alle delegazioni sindacali di pronunciarsi in merito alla sottoscrizione dell'ultima ipotesi di accordo trasmessa alle oo ss la settimana scorsa.

Nel nostro intervento abbiamo dichiarato di non sottoscrivere la ipotesi di accordo concernere le famiglie professionali di DOG; DAP; DGMC; Archivi Notarili. Solo la CGIL e la UIL si sono dichiarate disponibili alla sottoscrizione. Si precisa che le organizzazioni sindacali contrarie alla sottoscrizione (CISL, UNSA, INTESA, FLP, USB) hanno una rappresentatività di circa il 65% dei lavoratori.

Sul contenuto dell'ultima ipotesi di accordo proposta dall'amministrazione, innanzitutto, riteniamo che la stessa prevede una costruzione erronea delle famiglie professionali in quanto operata in violazione del principio di omogeneità. Infatti, secondo il CCNL, le famiglie professionali sono ambiti *“ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune”* (art. 13 n. 3 CCNL 2019/2021). Non si comprendono, allora, quali sono le *“competenze similari”* e la *“base professionale e di conoscenza comune”*, a titolo di esempio: tra conducenti di automezzi, operatori giudiziari, assistenti linguistici, addetto alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi, centralinisti confluiti tutti nella medesima famiglia dei servizi

amministrativi e strumentali (DOG); tra direttori, funzionari contabili e funzionari dell'organizzazione confluiti tutti nella medesima famiglia dei servizi amministrativi, contabili e di organizzazione (DOG); tra direttore, funzionario della professionalità pedagogica, funzionario della professionalità di servizio sociale, funzionario della professionalità di mediazione culturale confluiti tutti nella medesima famiglia dei servizi del trattamento rieducativo e del reinserimento sociale (DGMC); tra operatore, conducente di automezzi e assistenti amministrativi confluiti tutti nella medesima famiglia degli assistenti amministrativo-contabili (AA.NN.).

Tale scempio è tutt'altro che privo di conseguenze, gravi e fortemente penalizzanti per i lavoratori ed anche per gli uffici, atteso che, **nell'ambito della medesima famiglia, tutti fanno tutto senza alcuna eccezione**. Sul punto sempre la norma è chiarissima: **“l'individuazione delle famiglie professionali è rilevante ai fini dell'inquadramento giuridico del personale e dell'esigibilità delle mansioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001”** (*“Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”* di cui al decreto interministeriale, firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione e dal ministro dell'Economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022). Nella sostanza se la dirigenza dell'ufficio chiede al conducente di automezzi di effettuare la traduzione di un documento, al centralista (ipovedente!!!!) di guidare un'autovettura blindata, al direttore di assicurare i servizi i contabili dell'ufficio (DOG), all'assistente sociale e/o al direttore di curare il trattamento in una struttura detentiva (DGM), costoro non potranno invocare a proprio tutela il diritto alla mansione ex art. 52 TUPI, ossia affermare *“non mi compete”*, in quanto le attività richieste rientrano tra le competenze della famiglia cui appartengono. Alle obiezioni da noi sollevate nel corso degli innumerevoli incontri l'amministrazione, fingendo di non conoscere le norme, ha invocato il ricorso ai profili di ruolo: *“nei profili di ruolo sono specificate le mansioni di ciascuno”*. Invece le norme di contratto e regolamentari sul punto sono chiarissime. Nel CCNL non è disciplinato il profilo di ruolo. Dello stesso non è fatta parola alcuna. Del profilo di ruolo parla invece un atto regolamentare, il decreto interministeriale, già citato in premessa, recante le **“linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”**. Lo stesso afferma *sic et simpliciter* che la profilatura (ossia il ricorso ai profili di ruolo) è un **“livello di maggior dettaglio, che non assume rilievo sul piano dell'inquadramento giuridico del personale” il quale “permette tuttavia, ove necessario, di specificare meglio i fabbisogni e consente procedure di reclutamento più mirate”**.

Da tale dato normativo derivano alcune conseguenze:

- A. **il profilo di ruolo, a differenza della famiglia, non ha alcuna rilevanza giuridica ma ha una mera finalità descrittiva delle competenze interne alla famiglia;**
- B. **la dotazione organica in tutte le articolazioni del Ministero sarà di area e famiglia e non di area, famiglia e profilo;**
- C. **solo le famiglie sono oggetto di contrattazione** (ossia sono definite al tavolo negoziale da sindacati e parte pubblica) mentre i profili di ruolo sono definiti unilateralmente dall'amministrazione;
- D. i profili di ruolo non rientrano nella disciplina del contratto integrativo e possono essere modificati in qualunque momento dall'amministrazione *inaudita altera parte* ossia senza alcun coinvolgimento del sindacato (è **questo il motivo per cui i profili di ruolo non hanno rilevanza giuridica ma solo descrittiva delle competenze individuate dalle famiglie**).

Sic stantibus rebus è evidente che il ricorso all'argomento del profilo di ruolo da parte dell'amministrazione (e delle sigle sindacali compiacenti), essendo del tutto inconsistente da un punto di vista giuridico, **si configura come un tentativo maldestro di camuffare il disastro causato dalla costruzione *contra legem* delle famiglie professionali**.

L'ordinamento professionale, fondato sulle famiglie professionali farlocche previste dalla proposta di accordo formulata dall'amministrazione, determina inoltre un pesante demansionamento dei lavoratori. **Clamoroso e vergognoso è il demansionamento dei direttori** che, dopo anni di duro lavoro alla direzione di uffici e/o di loro articolazione interne, con l'assunzione delle relative responsabilità senza alcun corrispettivo economico (nel DOG, a differenza degli altri dipartimenti e degli Archivi Notarili, l'amministrazione ha sempre negato il pagamento delle posizioni organizzative) **ex abrupto si trovano trasformati in contabili (e nel DGMC in educatori ed assistenti sociali)**. **Clamoroso e vergognoso è il demansionamento dei cancellieri** la cui declaratoria è svuotata dei contenuti più pregnanti quali la collaborazione qualificata al magistrato. Nella sostanza il nuovo ordinamento professionale fondato su famiglie, appunto, farlocche determina **un appiattimento verso il basso delle professionalità si realizzando la massificazione dei lavoratori: tutti fanno tutto e tutti sono asserviti alla dirigenza e, nel DOG, ai magistrati.**

L'ordinamento professionale fondato sulle famiglie professionali farlocche proposto dall'amministrazione determina, inoltre, una **moltiplicazione dei carichi di lavoro**. A titolo di esempio, quando a seguito della stabilizzazione i funzionari addetti all'ufficio per il processo confluiranno nella medesima famiglia dei funzionari giudiziari, il funzionario che dirige una sezione civile potrà essere chiamato anche a studiare i fascicoli processuali, ad effettuare ricerche giurisprudenziali ed a redigere ipotesi di decisione, *gratis et amor dei* ossia senza alcun beneficio né giuridico né economico e senza alcuna possibilità di invocare a sua tutela il diritto alla mansione (*"non mi compete!"*). Allo stesso modo il funzionario addetto all'ufficio per il processo, una volta stabilizzato, oltre alla redazione delle sentenze, potrà essere chiamato anche a dirigere la sezione, organizzando il lavoro del personale addetto, e se necessario anche a garantire l'assistenza all'udienza, pubblicare sentenze ecc.

L'ordinamento professionale, proposto dall'amministrazione e fondato sulle famiglie farlocche, presenta un ulteriore *vulnus* anche per gli UNEP in quanto **le competenze giuridiche e professionali relative alle attività di supporto a tali uffici sono state previste solo nel profilo di ruolo dell'assistente dei servizi generali e non nella declaratoria della famiglia dei servizi amministrativi e strumentali.**

Singolare è poi il contenuto delle famiglie professionali DAP. Corretta è la individuazione delle stesse, avvenuta anche in accoglimento delle nostre richieste. Tuttavia, rimane inaccettabile la presenza dei profili di ruolo sia pure definiti con l'espressione *"competenze professionali"* ed inseriti nelle declaratorie delle famiglie. Invano abbiamo chiesto di eliminare il riferimento ai profili e di riformulare il contenuto delle famiglie secondo lo stesso schema adottato dagli altri dipartimenti e dagli archivi notarili.

Un discorso a parte ma non meno critico va fatto per le famiglie professionali degli **Archivi Notarili**. Nelle stesse, invero:

- l'attività di *front office* (definita dalla amministrazione cripticamente di primo livello, senza però che in alcuna altra parte della bozza sia previsto un livello diverso dal primo) è stata prevista nell'area degli operatori e non, come da noi richiesto, in quella degli assistenti amministrativo-contabili

- sempre con riferimento all'area degli operatori non è stato specificato che l'“*attitudine a risolvere i problemi di routine e a completare le attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano*” è circoscritta all'ambito delle “*proprie competenze*” ossia delle competenze della famiglia e dell'area.
- è stata unificata la famiglia degli assistenti dei servizi generali con la famiglia professionale degli assistenti amministrativo-contabili benché le competenze della famiglia professionale degli assistenti amministrativo-contabili non siano compatibili con quelle della famiglia degli assistenti dei servizi generali. Per di più, in tale ultima famiglia rientra, tra gli altri, anche la figura di conducente di automezzi.
- nell'ambito delle figure delle aree dei funzionari e degli assistenti la prevista “*buona conoscenza di una lingua dell'Unione Europea*” può essere riferita, secondo la lettera della declaratoria, incredibilmente alla lingua italiana e non, come dovrebbe essere, ad una lingua comunitaria ulteriore rispetto a quella italiana. Inoltre, non viene differenziato tra le aree il grado di conoscenza richiesto per la lingua straniera, ignorando la nostra istanza di prevedere per quella dei funzionari un livello non inferiore a B1 QCER mentre per quella degli assistenti un livello non inferiore ad A1 QCER.
- nella famiglia professionale dei funzionari tecnico-informatici la “*conoscenza specialistica delle apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi*” e la “*capacità gestionale e propositiva per l'integrazione e la facilitazione, attraverso le tecnologie di supporto, dei processi amministrativi connessi alle attività istituzionali*” non sono state richieste come elevate.
- nella famiglia professionale dei conservatori, la “*capacità di istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei notai in sede amministrativa e di gestire le eventuali fasi successive in sede giudiziaria*” non è stata richiesta come elevata.
- nella famiglia delle elevate professionalità giuridico-amministrative la previsione di “*conoscenze altamente specialistiche in ambito amministrativo e giuridico anche con riferimento alla normativa in materia di pubblico impiego e al diritto del lavoro e delle relazioni sindacali*” si configura come del tutto incongrua, in quanto estremamente generica e non attinente alle discipline giuridiche specifiche che sono alla base delle competenze degli archivi, ossia: *diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo diritto del lavoro e legislazione notarile*. Inoltre, nella declaratoria della predetta famiglia, l'amministrazione prevede che l'“*esperienza lavorativa pluriennale nell'ambito di attività di indirizzo e di coordinamento*” sia “*comprovata da formali provvedimenti dirigenziali di conferimento di incarichi ad elevato contenuto specialistico e professionale con assunzione diretta di responsabilità anche qualora vi sia stata soluzione di continuità tra i relativi incarichi*”. Previsione, questa, quantomeno singolare e infatti non rinvenibile per tutti gli altri dipartimenti, dove detta esperienza lavorativa è richiesta in maniera generale senza ulteriori specificazioni

Stride infine nella proposta dell'amministrazione la **disarmonia delle declaratorie delle famiglie** in quanto costruite da ciascuna delle articolazioni della Giustizia in maniera **disomogenea**, comprese quelle comuni e trasversali ai vari dipartimenti ed agli archivi notarili (ad es. le famiglie contabili, quelle tecniche, informatiche ed amministrative). A nulla sono valse le reiterate richieste di garantire la equivalenza delle famiglie tra i dipartimenti anche al fine di favorire la mobilità interdipartimentale all'interno della Giustizia dei lavoratori i quali, come è noto, subiscono da anni il blocco per legge della mobilità in uscita dalla Giustizia.

Questa brutta vicenda negoziale si inserisce in un contesto generale in cui non si intravede alcuna prospettiva per i lavoratori a causa dell'assenza di investimenti da parte del Governo. Così, ad onta

delle assicurazioni avute, non c'è stato alcun finanziamento del Fondo Risorse Decentrate di DOG, DAP e DGMC né di quello degli Archivi Notarili e pertanto non ci sarà alcun incremento del salario accessorio né sarà possibile effettuare nuove progressioni economiche e prevedere le posizioni organizzative anche per il DOG; nel DOG i fondi del PNRR (180 milioni negli anni 2024 e 2025) essendo destinati unicamente ai lavoratori di Tribunali ordinari, Corti di appello e Cassazione creeranno una disparità di trattamento tra questi lavoratori ed i lavoratori di tutti gli altri uffici giudiziari, degli altri dipartimenti e degli archivi notarili; la previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della indennità penitenziaria per i soli lavoratori delle strutture detentive, adulti e minori, creerà una ingiustificata disparità di trattamento tra questi lavoratori e tutti gli altri lavoratori, a partire da quelli del DAP e del DGMC che operano nelle strutture non detentive; il numero irrilevante dei posti previsti nell'area delle EP (nel DOG solo 60 su un organico complessivo di 45.000 unità circa) rende di fatto inaccessibile tale area sì negando ogni prospettiva di carriera ai lavoratori dell'area dei funzionari; il numero irrilevante dei posti destinati ai passaggi cd in deroga nel DOG (meno di 950 su un organico complessivo di 45.000 unità circa) e la circostanza che, a partire dalla seconda metà del 2026, è già prevista la stabilizzazione ossia la definitiva assunzione di 12.000 lavoratori circa assunti in attuazione del PNRR Giustizia, che oggi già lavorano negli uffici giudiziari con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad onta di ogni possibile rimodulazione dei posti ed in mancanza di ulteriori decisivi interventi normativi che il ministero ad oggi non ha preso nemmeno in considerazione, rendono oggettivamente impossibili ulteriori progressioni tra le aree sì negando il diritto alla carriera anche ai lavoratori delle aree degli assistenti e degli operatori.

Nei lunghi mesi delle trattative, insieme alle oo ss non firmatarie, abbiamo cercato, al momento senza esiti, di preservare e di valorizzare le specificità professionali dei lavoratori della Giustizia. Per fortuna la proposta indecente dell'amministrazione ha avuto un consenso minimo da parte delle organizzazioni sindacali e quindi non è stata firmata. Il negoziato prosegue. La prossima riunione è stata già convocata per il prossimo 28 novembre.

VI terremo aggiornati sugli sviluppi.

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Mar

